



UTIM - Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva

ISCRITTA NEL REGISTRO DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE PIEMONTE CON D. P.G.R. 30 MARZO 1994 N. 1223/94
E NEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI TORINO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA 23 GENNAIO 1997 N. 97 261/01
Via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011/88.94.84, fax 011/81.51.189 - <http://www.utimdirittihandicap.it> - e-mail: utim@utimdirittihandicap.it - CCP 21980107 - CF 97549820013

Torino 29 gennaio 2019

Al Presidente della Giunta Regionale
Sergio Chiamparino

All'assessore alla Sanità
Antonio Saitta

All'assessore alle Politiche Sociali
Augusto Ferrari

Il 24/1/2014 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.19 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159 “*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*”

L’Utım inoltrava, immediatamente dopo, ricorso al Tar Lazio per motivi vari fra i quali contestava il conteggio dell’indennità di accompagnamento nel “*reddito disponibile*”.

Il Tar Lazio I Sezione Lavoro con sentenza n. 2458/2015 recepiva il ricorso dell’appellante Utım.

Anche il Consiglio di Stato confermava il pronunciamento precedente con la sentenza n. 841/2016.

Il pronunciamento del Consiglio di Stato veniva quindi recepito con legge n. 89 del 26/05_/2016.

A fronte di tali disposizioni assume ancora più valore quanto già previsto dall’articolo 2 del DPCM 159/2013:

“ *...In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendono necessario e ove non diversamente disciplinato (non è il caso delle persone disabili in situazione di gravità n.d.r.) in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificatamente dettate in tema servizi sociali e socio-sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE* ” (il grassetto è n.d.r.)

Come appare evidente dalle citazioni fatte sopra era necessario un intervento urgente da parte della Regione Piemonte che desse indicazioni chiare ed univoche sull'applicazione del DPCM 159/2013 anche in Piemonte per le parti che la riguardavano.

La colpevole inadempienza e gli insopportabili ripetuti rinvii che si sono succeduti in questi cinque (5) anni della Giunta regionale non inficiano comunque la esecutività del DPCM per la platea di persone alle quali esso si applica indipendentemente dall'afasia regionale.

Purtroppo però questo fa sì che nella regione vi siano regolamenti diversi da zona a zona, oserei dire da Comune a Comune.

Spesso tali regolamenti non tengono conto del dettato legislativo, altre volte lo aggirano facendo rientrare dalla finestra quanto è stato escluso dal Consiglio di Stato.

Vi è il dubbio, se non la certezza, che non sono state neanche prese in considerazione la sentenza del Tar del Lazio n. 21568/15 e la successiva sentenza n. 841/2016 del Consiglio di Stato sebbene siano state recepite dalla successiva Legge 89/2016.

In seguito altre sentenze hanno ribadito il concetto secondo il quale l'unico sistema da adottare per determinare la quota di compartecipazione dell'utente dei servizi sociosanitari è l'ISEE e che da questo non è permesso derogare.

Insomma la situazione nella nostra Regione è piuttosto grave:

- Non si applicano le leggi riguardanti l'ISEE
- L'unica difesa dell'utente è quella giudiziaria
- Le famiglie vengono illegittimamente depauperate

Vista la prossima scadenza del Consiglio Regionale e della Giunta non ci sembra troppo auspicare un esaustivo intervento legislativo magari dopo un confronto costruttivo con le Associazioni di tutela.

p. il Consiglio Direttivo

Vincenzo Bozza